



# CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Numero 28 del 30/07/2020

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2020 IN DEROGA ALL'ART. 1, COMMI 654 E 683 DELLA L. 147/2013 E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHIUSE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, al fine di prevenire eventuali contagi da COVID-19, si svolge in modalità telematica mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Nominativo</b>	<b>P/A</b>	<b>Nominativo</b>	<b>P/A</b>
<b>UCCHIELLI PALMIRO</b>	<b>P</b>	<b>VICHI GIANLUCA</b>	<b>P</b>
<b>CALZOLARI MIRCO</b>	<b>P</b>	<b>GIOVANELLI LINDA</b>	<b>P</b>
<b>PENSALFINI MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>ROBERTI GIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>GATTONI STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>PISTILLO ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>GHISELLI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>CARTOCETI MARZIA</b>	<b>P</b>
<b>BALLERINI ANNA MARIA</b>	<b>P</b>	<b>LOMBARDO ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>TORCOLACCI BARBARA</b>	<b>P</b>	<b>NICOLINI CARLA</b>	<b>A</b>
<b>CIARONI DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>BORLENGHI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>BRIZI EMANUELE</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 17  
In carica n. 17

Presenti n. 16  
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Romano Bartolucci**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **BALLERINI ANNA MARIA, VICHI GIANLUCA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

**VISTI:**

- che l'articolo 1, commi 639 – 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che era articolata nelle seguenti componenti:
  - a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
  - b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
  - c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI:**

- i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. i quali contengono la disciplina della tassa rifiuti (TARI)
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

**VISTO** il Regolamento IUC, capi 1 e 4, nella parte per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera del Commissario Prefettizio assunta coi poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2014 e successivamente modificato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2016, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale, ovvero da altri soggetti individuati da diverse disposizioni normative;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

#### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

**DATO ATTO** che il Comune di Vallefoglia, come gli ex Comuni di Colbordolo e S. angelo in Lizzola, ha affidato alla società partecipata marche Multiservizi spa, sia il servizio integrato di igiene urbana che la gestione dell’attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l’altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all’invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze e modalità fissate dal Comune;

**TENUTO CONTO** che allo stato attuale, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativo quale ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.A.) n.1 Marche Nord PU;

**RICHIAMATA** a questo proposito la nota prot, 239 del 20.07.2020 pervenuta dall’A.T.A. ed acquisita al protocollo al n. 13167 del 21.07.2020, con la quale l’Autorità medesima, alla luce della FAQ di ARERA del 12.06.2020, demanda all’ente comunale l’assunzione di ogni determinazione in merito a quanto disposto da ARERA con la delibera n. 158/2020;

**CONSIDERATA** l’evoluzione normativa intervenuta in particolare nell’elaborazione dei piani finanziari, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui approvare il piano finanziario, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

**CONSIDERATO inoltre** che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

**PRESO ATTO** che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

**VALUTATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale quali l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, che prevede: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";

**TENUTO CONTO** che alla data odierna la competente Autorità di ambito "A.T.A. n.1 Marche Nord PU" non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare, sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10.12.2019 di approvazione del DUP e Bilancio di Previsione 2020/2022, erano state confermate anche per l'anno 2020, il piano finanziario e tariffe TARI 2019, nelle more di approvazione del piano finanziario con le nuove modalità indicate da ARERA;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con la sopra citata delibera di Consiglio Comunale;

#### **RICHIAMATO:**

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;

- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
  - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
  - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
  - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**CONSIDERATO** che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del

territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020;

**PRESO ATTO** che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

**PRESO ATTO ANCORA** che con la nota sopra citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**RAMMENTATO** che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire:

- con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 l'Autorità di regolazione ha stabilito che “...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio.....”.
- con il documento num. 189/2020, con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui all'art. 107, comma 5 D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo MTR da parte della stessa autorità, seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare il PEF 2020 con il nuovo metodo MTR;

**TENUTO CONTO** che:

- con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: “...tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013,..... qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che non sia da preferire una perequazione orizzontale dell'onere agevolativo ma vada privilegiata la copertura con mezzi propri dell'ente, nel rispetto degli equilibri previsionali..”;
- con nota del 9 giugno 2020 anche Anci Emilia Romagna ha confermato che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione

158/2020 dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

**VISTA** la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle **utenze non domestiche**, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa al 05.05.2020)* – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando il coefficiente potenziale di produzione rifiuti - Kd(ap) - con una riduzione rapportata ai giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020)
2. *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso al momento dell'adozione della delibera del 05.05.2020)* – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 la parte variabile della tariffa si ottiene applicando una riduzione dei valori di Kd(ap) del 25% (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020)
3. *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura ed applica riduzioni della quota variabile ai sensi dei due punti precedenti (art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020)
4. *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 l'ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie (art. 2 Delibera 158/2020);

**VALUTATO**, a tal proposito, che *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze (...) Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”* (Cfr. nota di approfondimento IFEL – Fondazione ANCI del 31.05.2020);

**PRESO ATTO** che già il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

**RITENUTO** di accogliere le indicazioni di ARERA relativamente alle prime tre tipologie di attività sottoposte a chiusura obbligatoria per legge e di non avvalersi della facoltà concessa da ARERA di agevolare le attività che per loro scelta hanno sospeso l'attività;

**VALUTATE** quindi le prime tre casistiche sopra elencate previste dalla deliberazione 158/2020 di Arera si ritiene:

- di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nelle quattro fattispecie indicate
- che la misura appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti
- di stabilire che per le prime tre fattispecie l'agevolazione sarà applicata automaticamente dal gestore Marche Multiservizi nelle prossime bollettazioni con scadenza 16/9/2020 e 16/10/2020, mentre la fattispecie n. 4 non sarà applicata per non aggravare la fiscalità generale di scelte arbitrarie dei singoli imprenditori;

**RITENUTO** di dover integrare il citato Regolamento al fine di consentire l'applicazione delle agevolazioni sopra riportate per il solo anno 2020, volta a fornire risposta alla condizione di disagio nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

**DATO ATTO** che le riduzioni sotto formulate rispettano e, per molte categorie di utenza, eccedono quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (potestà concessa al Comune ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013) in quanto:

1) Per le *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa alla data del 05.05.2020)* – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità per l'abbattimento della tariffa (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020)

2) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione* (in corso al momento dell'adozione della delibera del 05.05.2020) – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, in linea con quanto previsto dall'Autorità (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020)

3) Per le *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista, per le sole attività oggetto di chiusura, una riduzione della parte variabile della tariffa per l'anno 2020 del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura di ciascuna attività per l'abbattimento della tariffa (come previsto dall'art. 1, punto

1.3 Delibera 158/2020)

4) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, nessuna riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera 158/2020)

- le citate riduzioni sono utili a tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni;

**VISTO** l'art. 57 bis comma 1 lett. b) d.l. 124/2019 che al comma 685 della Legge 27/12/2013 n. 147 ha apportato le seguenti modificazioni:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati», e tenuto conto che con successivi interventi normativi il termine del 30.04 è stato spostato al 31.12.2020;

**TENUTO CONTO** che questo Ente con delibera di C.C. n. 58/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-22 (Art. 151 del D.Lgs. n 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2001) utilizzando, come entrata per TARI 2020 lo stesso piano finanziario approvato per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 45/2018, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 683 bis della Legge 27/12/2013 n. 147;

**PRECISATO CHE**, in seguito:

- il D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla Legge 24.04.2020 n. 27, art 107 comma 4 ha previsto che: "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020";
- Il dl 19.05.2020 n. 34, all'art. 138 c. 1 ha previsto che "... Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

**DATO ATTO** che con l'art. 138 del D.L. 34/2020 tutte le norme derogatorie sono venute meno e si è ripristinata la normativa ordinaria (Art. 1 c. 169 L. 296/2006, Art. 53 c. 16 L. 388/2000) pertanto, nel caso di approvazione e/o modifica delle aliquote e tariffe dei tributi locali intervenute dopo l'approvazione del bilancio, non dovrebbe essere possibile procedere senza conseguentemente riapprovazione del bilancio nei termini di legge;

**EVIDENZIATO** che, seppur la presente delibera sia successiva all'approvazione del bilancio, sussiste presupposto legittimante ad apportare le necessarie variazioni di bilancio in luogo della sua riapprovazione, in quanto emessa in osservanza della normativa vigente

al momento dell'approvazione dello stesso (tempus regit actum);

**STIMATA** l'entità delle agevolazioni sopra indicate in € 100.000,00= sulla base di un'analisi sommaria del piano finanziario TARI 2019 con riferimento alle utenze non domestiche, in assenza di riscontro del gestore e dell'ATA alle richieste dell'ufficio, importo che sarà precisamente quantificato dal gestore in sede di applicazione delle agevolazioni qui approvate;

**PRECISATO CHE** si provvederà ad apportare specifica variazione nella Sezione spesa del bilancio dell'esercizio 2020, prevedendo uno stanziamento di € 100.000,00= al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

**PRESO ATTO** che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

**RITENUTO** conseguentemente di dare indicazione al gestore Marche Multiservizi spa di dover procedere alla formazione del ruolo per TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per TARI 2019 applicando le riduzioni sopra indicate nelle prossime bollettazioni con scadenza 16/9/2020 e 16/10/2020;

#### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*

*eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**PRECISATO** che seppur l'art 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 preveda che *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente..”*, si deve ritenere che la norma faccia riferimento solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate nell'anno precedente e non anche alle riduzioni previste nei regolamenti e nella delibera tariffaria (nota di chiarimento IFEL 24 aprile 2020);

**RAMMENTATO** che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che, per la Provincia di Pesaro e Urbino, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il collegio dei revisori ha reso il competente parere stante la natura regolamentare delle disposizioni relative alle agevolazioni accordate;

#### **VISTI:**

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;

### **P R O P O N E**

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) di affidare anche per l'anno 2020 alla Società Marche Multiservizi S.p.A., ai sensi dall'art. 1, comma 691, della legge 27.12.2013, n. 147, in quanto soggetto che alla data del 31.12.2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti in entrambi gli enti estinti di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze e modalità fissate dal Comune nel regolamento IUC approvato con delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2014 e successivamente modificato con atto di Consiglio Comunale n. 16/2016;
- 3) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione CC 45/2018 e confermate con la delibera CC 58/2019 che si allegano alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

- 4) di prendere atto, conseguentemente, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, da redigere nel rispetto del metodo MTR in base alla delibera ARERA 443/2019, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "A.A.T.O. n.1 Marche Nord PU" e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 5) di approvare per il solo anno 2020 le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche, che hanno visto contrarre la loro attività a seguito delle misure governative e regionali di contenimento del contagio da Covid-19:
  - A) Per le Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa alla data del 05.05.2020) – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità per l'abbattimento della tariffa (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020)
  - B) Per le Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso al momento dell'adozione della delibera del 05.05.2020) – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, in linea con quanto previsto dall'Autorità (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020)
  - C) Per le Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per le sole attività oggetto di chiusura, una riduzione della parte variabile della tariffa per l'anno 2020 del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura di ciascuna attività per l'abbattimento della tariffa (come previsto dall'art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);
- 6) di non applicare agevolazioni alle attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera 158/2020) che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività su base volontaria, per non gravare ulteriormente la fiscalità generale;
- 7) di attribuire conseguentemente, stante l'eccezionalità delle circostanze, alle agevolazioni di cui al precedente punto 5, valore regolamentare, al fine di consentire l'applicazione delle agevolazioni sopra riportate per il solo anno 2020, volte a fornire risposta alla condizione di disagio nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale, così da soddisfare gli obiettivi in materia di agevolazioni Covid 19 fissati da ARERA, senza modificare l'impianto regolamentare e l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti al beneficio;
- 8) di prendere atto che il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;
- 9) di stabilire che per le 3 fattispecie di cui al punto 5) l'agevolazione sarà applicata automaticamente dal gestore Marche Multiservizi nelle prossime bollettazioni con scadenza 16/9/2020 e 16/10/2020;

- 10) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, stimata in € 100.000,00= sarà garantita mediante variazione nella Sezione spesa del bilancio dell'esercizio 2020;
  - 11) di precisare che sull'importo dovuto a titolo di TARI 2020 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino al 5%;
  - 12) di provvedere a trasmettere la presente deliberazione, per il tramite del responsabile del 4^ settore, all'Autorità d'Ambito dell'a Provincia di Pesaro e Urbino ed al gestore del servizio Marche Multiservizi spa, perché ne sia data puntuale attuazione;
  - 13) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
  - 14) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
- 
-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 24.07.2020, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 24.07.2020, favorevole;

Illustra la proposta l'Assessore Calzolari.

Intervengono il consigliere Cartoceti che preannuncia il voto contrario del Gruppo "Movimento 5 Stelle" e il consigliere Borlenghi che preannuncia l'astensione.

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto magnetico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Stante la particolare forma di svolgimento del Consiglio Comunale, al fine di accertare la reale espressione del voto da parte dei consiglieri comunali, la votazione viene fatta per chiamata nominale: PRESENTI n. 16, ASTENUTI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), VOTANTI n. 15, CONTRARI n. 3 (Consiglieri comunali Sigg.ri Pistillo R. – Cartoceti M. – Lombardo A.), FAVOREVOLI n. 12;

### DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per chiamata nominale, per le motivazioni sopraindicate: alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 16, ASTENUTI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), VOTANTI n. 15, CONTRARI n. 3 (Consiglieri comunali Sigg.ri Pistillo R. – Cartoceti M. – Lombardo A.), FAVOREVOLI n. 12;

### DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente  
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale  
Romano Bartolucci